



Milano, 06 Agosto 2026

MINORI ED ABUSI: LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CONI

La tutela dei minori e la prevenzione degli abusi possono diventare l'occasione per ripensare l'intero sistema di *governance* degli enti sportivi, superando la logica dei molteplici adempimenti e costruendo un modello di *compliance* integrato.

È questa una delle indicazioni più innovative contenute nella relazione conclusiva della Commissione paritetica Coni-Cndcec, accompagnata da uno schema unitario di Mocas - Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva - da un modello semplificato per le realtà di minori dimensioni, dalle relative istruzioni operative e da una proposta di revisione dei principi fondamentali del *safeguarding* del Coni.

Il primo elemento di novità è rappresentato dall'introduzione di criteri oggettivi e soggettivi per differenziare i modelli organizzativi. La Commissione propone di superare l'attuale approccio uniforme, individuando parametri quali numero dei tesserati, percentuale di minori, ricavi, tipologia dell'ente, multidisciplinarietà, livello competitivo e, soprattutto, il rischio concreto dell'attività svolta. L'obiettivo è applicare il principio di proporzionalità, prevedendo strumenti organizzativi diversi in funzione delle caratteristiche dell'ente e della reale esposizione ai rischi.

Su questa base è stato elaborato anche un Mocas base semplificato, destinato alle ASD e SSDd di minori dimensioni, accompagnato da istruzioni operative che guidano passo dopo passo gli enti nella personalizzazione del modello.

La logica è quella di evitare che le realtà dilettantistiche, spesso gestite da volontari e con limitate risorse organizzative, siano costrette ad adottare modelli eccessivamente complessi e meramente formali. La semplificazione, nelle proposte della Commissione, non rappresenta un arretramento delle tutele, ma uno strumento per renderle realmente applicabili.

L'aspetto di maggiore interesse per professionisti ed operatori riguarda, però, il rapporto con il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

La Commissione propone di valorizzare le evidenti affinità tra il sistema di prevenzione dei reati degli enti e quello introdotto dalla Riforma dello Sport, superando la proliferazione di modelli separati.

Analisi dei rischi, protocolli organizzativi, procedure di controllo, formazione, flussi informativi, canali di segnalazione, monitoraggio periodico ed aggiornamento continuo costituiscono elementi comuni sia al sistema 231, sia al Mocas. Non a caso lo schema predisposto richiama il D. Lgs. 231/2001 tra le fonti normative di riferimento ed adotta un'impostazione costruita secondo le metodologie proprie della *compliance* aziendale.

La prospettiva delineata è un sistema unitario di controllo interno, nel quale il *safeguarding* non rappresenti un adempimento autonomo, ma una componente della più ampia *governance* dell'ente.

Una soluzione che consentirebbe, soprattutto alle società sportive già dotate di un modello 231, di evitare duplicazioni organizzative e documentali, migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

VERDETTI SPORTIVI IMPUGNABILI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO

Nel diritto nazionale attualmente il Tar non può annullare le sanzioni, ma solo disporre un risarcimento. Corte UE: alla possibilità di ricorrere devono essere associate le garanzie del giusto processo.

Cade uno degli architravi della giustizia sportiva, la sostanziale insindacabilità dei suoi verdeti. È questo l'effetto principale della molto attesa sentenza della Corte di giustizia europea depositata in data 16 luglio 2026, una pronuncia destinata a dispiegare i suoi effetti ben oltre i confini nazionali. La Corte, con la pronuncia depositata nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, ha affrontato il caso delle sanzioni inflitte ai due massimi dirigenti della Juventus, l'ex presidente Andrea Agnelli e l'ex ceo Maurizio Arrivabene. Per effetto della responsabilità riconosciuta dalla giustizia sportiva nella partecipazione ad un sistema di plusvalenze fittizie nei trasferimenti dei giocatori ai due dirigenti era stata in un primo tempo inibita qualsiasi attività in ambito nazionale (Figc), misura poi estesa a livello internazionale dopo l'intervento della Fifa.

Conclusosi il procedimento davanti agli Organi della giustizia sportiva, ad essere chiamato in causa con ricorso è stato il Tar, che però sulla base della disciplina attuale, non ha il potere di annullare le sanzioni, ma solo quello di ammettere un risarcimento. E a chiamare in causa la Corte di giustizia europea, per accertare la compatibilità della disciplina italiana con il quadro del diritto comunitario, è stato proprio il giudice amministrativo.

E dalla Corte è arrivata una serie di indicazioni. Innanzitutto, i giudici europei sottolineano che una sanzione che vieta l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri, lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati. La misura, però, può essere giustificata se ha un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata. E, certo, puntualizza la Corte, il rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società di calcio è elemento cardine della regolarità delle competizioni.

Però, ed è questo senza dubbio l'elemento più innovativo, deve essere garantito un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell'Unione. Così il diritto nazionale degli Stati membri deve permettere alle persone condannate di rivolgersi ad un giudice con il potere di annullare le sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie.

Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria, in particolare rispetto alle pressioni che potrebbero essere esercitate dalle organizzazioni sportive interessate.

È poi essenziale che l'esistenza, la composizione e l'organizzazione del giudice siano precostituite per legge. Infine, il giudice chiamato in causa dopo l'intervento della giustizia sportiva deve assicurare le garanzie procedurali richieste dai principi del giusto processo, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, oltre all'esercizio di un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti.

ASD: IL LOGO SULLA DIVISA PUO' ESSERE PUBBLICITA' E NON SPONSORIZZAZIONE AI FINI IVA

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1418 del 16 giugno 2026, affronta un tema di particolare interesse per le associazioni sportive dilettantistiche: la qualificazione, ai fini IVA, dei corrispettivi percepiti per l'apposizione del logo di un'impresa sulle divise degli atleti.

La pronuncia evidenzia come **non ogni esposizione di un marchio costituisca necessariamente una sponsorizzazione**. Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la semplice presenza del logo sulle divise integrasse una **prestazione pubblicitaria**, distinguendola dal contratto di sponsorizzazione in senso proprio.

La differenza non è meramente terminologica. La sponsorizzazione presuppone normalmente un rapporto più articolato, nel quale lo sponsor associa la propria immagine a quella del soggetto sponsorizzato, ottenendo una serie di prestazioni promozionali e di valorizzazione della propria immagine. La pubblicità, invece, può esaurirsi nella mera diffusione del marchio o del messaggio commerciale attraverso un determinato mezzo, come appunto la divisa sportiva.

Per le ASD la sentenza rappresenta un richiamo importante: **la qualificazione del rapporto deve dipendere dal contenuto effettivo degli obblighi contrattuali e non dalla denominazione attribuita dalle Parti**. Un contratto intitolato "sponsorizzazione" potrebbe, nella sostanza, configurare una prestazione pubblicitaria, così come potrebbe verificarsi il contrario.

Dal punto di vista pratico, è opportuno che le associazioni:

- descrivano con precisione nel contratto le prestazioni effettivamente rese;
- distinguano la mera esposizione del marchio da eventuali ulteriori obblighi promozionali (partecipazione ad eventi, utilizzo dell'immagine degli atleti, campagne social, iniziative con lo sponsor, ecc.);
- mantengano adeguata documentazione che dimostri le modalità concrete di esecuzione del rapporto.

La decisione conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria: **ai fini fiscali prevale la sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma contrattuale**. Per le associazioni sportive ciò significa prestare particolare attenzione alla redazione dei contratti, evitando formule standardizzate, che potrebbero non riflettere le prestazioni realmente svolte.

Spunto operativo: in sede di revisione dei contratti con gli sponsor è consigliabile verificare se gli obblighi assunti dalla ASD consistano nella sola esposizione del logo oppure comprendano un più ampio programma di promozione dell'immagine dell'impresa. Da questa analisi può dipendere la corretta qualificazione fiscale del rapporto.

Nota: la pronuncia affronta la qualificazione della prestazione ai fini IVA sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto e non introduce un principio secondo cui ogni logo sulle divise debba essere sempre considerato pubblicità, anziché sponsorizzazione. La valutazione resta necessariamente legata al contenuto effettivo del rapporto contrattuale.

EMENDAMENTO AL DECRETO-LEGGE SPORT

Piscine, stretta sui bocchettoni di aspirazione: l'emendamento votato mette a rischio migliaia di impianti

Il 23 luglio 2026 la Camera ha votato all'unanimità un emendamento sulla sicurezza delle piscine. L'emendamento al decreto-legge Sport, proposta di modifica bipartisan, presentata dalla commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi, si applica a "tutte le piscine, pubbliche, private, aperte al pubblico o collettive".

Si tratta della stretta sulla sicurezza delle piscine, sia pubbliche sia private destinate ad un'utenza pubblica. La norma, pronta a partire dal 1° agosto, impone che il sistema di ricircolo, in particolare «griglie di fondo» e «bocchettoni», garantisca «la sicurezza atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti». In caso di violazione è prevista la chiusura dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi. Per l'adeguamento delle strutture arriva così un fondo da 4,725 milioni di euro.

L'emendamento votato, secondo quanto riportato dalla stampa, introduce la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non conformi e potrebbe avere conseguenze ben più ampie di quanto appaia ad una prima lettura. Tutte le piscine dovranno dimostrare di rispettare gli standard di sicurezza previsti per i sistemi di aspirazione dell'acqua. In caso contrario, scatterà l'obbligo di adeguamento e, se le irregolarità non verranno eliminate, la chiusura dell'impianto.

Il provvedimento, sostenuto trasversalmente da tutte le forze politiche, arriva dopo una serie di gravi incidenti che hanno riportato l'attenzione sul fenomeno dell'intrappolamento causato dall'effetto ventosa dei bocchettoni di aspirazione. L'obiettivo è impedire che una persona, soprattutto un bambino, possa rimanere bloccata da un sistema di aspirazione non progettato o non mantenuto correttamente.



La vera incognita riguarda, però, lo stato del patrimonio impiantistico italiano. Molte piscine sono state costruite anni fa, quando gli standard di sicurezza erano diversi o meno rigorosi, e nel tempo potrebbero non essere state adeguate alle normative più recenti. Se durante i controlli dovessero emergere carenze diffuse, il numero degli impianti costretti a sospendere l'attività potrebbe essere elevato, con pesanti ripercussioni per gestori, società sportive ed utenti.

Gli incidenti più gravi non sono fatalità imprevedibili, ma sono quasi sempre riconducibili ad errori di progettazione, installazione o manutenzione. In molti dei casi analizzati, infatti, le griglie di protezione erano assenti, rotte o rimosse, condizioni che trasformano il sistema di aspirazione in una trappola potenzialmente mortale.

Inoltre, in Italia esiste ancora una scarsa cultura della certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua. Come previsto dal D.M. 37/2008, anche questi impianti devono essere corredati da una dichiarazione di conformità, ma tale obbligo è spesso poco conosciuto o non adeguatamente verificato. È proprio questa situazione che potrebbe rendere complessa l'applicazione della nuova norma, perché numerosi gestori potrebbero trovarsi nella necessità di verificare la conformità dei propri impianti prima ancora di intervenire con eventuali lavori di adeguamento.

Il sottosegretario Paolo Barelli ha spiegato che il nuovo obbligo nasce per garantire che griglie, bocchettoni e sistemi di aspirazione eliminino qualsiasi rischio di effetto ventosa sui bagnanti. L'emendamento riguarda le piscine aperte al pubblico e prevede che la sicurezza dei sistemi di ricircolo diventi un requisito essenziale per mantenere aperto l'impianto.

Su che basi si deciderà se un'aspirazione è sicura? Solo la presenza di una dichiarazione di conformità definisce che l'impianto è realizzato a norma ma, sulla base di stime fatte, il 95% delle piscine realizzate in Italia dopo il 2008 pare non abbia la Di.Co. E prima del 2008 la Di.Co. non era obbligatoria. Nei prossimi mesi saranno, quindi, determinanti le verifiche tecniche. **Se emergerà che una quota significativa delle piscine italiane non rispetta gli standard oggi richiesti, il settore dovrà affrontare un'importante campagna di adeguamento.** Per molti gestori significherà investimenti consistenti, ma per gli esperti la priorità resta una sola: evitare che un impianto destinato allo sport ed al tempo libero possa trasformarsi in un luogo di pericolo. Non appena si conoscerà il testo ufficiale si potrà comprendere meglio la portata di questo provvedimento e cosa fare per risolvere un problema che coinvolge un numero molto alto di piscine.

Tuttavia, quella sopra evidenziata non è l'unica modifica arrivata durante il primo passaggio in Parlamento del testo del decreto-legge Sport, concluso in Aula con 128 voti favorevoli e 81 contrari (2 astenuti). La più importante riguarda la giustizia sportiva: da ora, come previsto da un correttivo approvato in Commissione Cultura, i magistrati — ordinari, amministrativi, contabili — non potranno più sedere negli Organi di giustizia delle federazioni, le cui società professionistiche sono sottoposte ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario.

Cambia anche la destinazione dei fondi al calcio. Il testo originario toglieva alla Figc l'1% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi per destinarlo per intero a chi organizza il campionato di Serie A femminile. L'emendamento approvato divide quella quota (circa 10 milioni di euro) a metà: 0,5% alla Serie A femminile, 0,5% alla Serie C, vincolato allo sviluppo dei settori giovanili delle società, agli investimenti in infrastrutture ed alla formazione dei tecnici.

Ci sono poi le misure "originali" del decreto. A partire dal discusso riordino dell'Unione tiro a segno italiano, fino all'estensione dei poteri del commissario per gli stadi per Euro2032 ed alla creazione di un regime fiscale agevolato per imprese e lavoratori coinvolti nell'organizzazione dell'America's Cup di Napoli.

ESENZIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PER ASD: QUANDO SI APPLICA

Striscioni in campi sportivi: quando scatta l'Imposta pubblicità. La Cassazione specifica le regole

Con l'ordinanza n. 2768 dell'8 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. V Tributaria), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda produttrice contro l'imposizione dell'imposta comunale sulla pubblicità per striscioni con il proprio marchio collocati in un centro sportivo, chiarendo due criteri distinti: quando un segno diventa "pubblicità" imponibile e quando l'esenzione riservata alle società sportive dilettantistiche non si applica.

Una società concessionaria della riscossione per il Comune notificava ad un'azienda produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l'annualità 2008, relativo a 4 striscioni frangivento con la scritta del proprio marchio, collocati permanentemente su campi da tennis all'interno di un centro sportivo. L'imposta contestata ammontava ad € 17.146,05, che con interessi e sanzioni saliva ad € 36.015,00.

L'azienda impugnava l'avviso sostenendo tre argomenti:

- gli striscioni avevano funzione solo protettiva (frangivento), non pubblicitaria
- il marchio si limitava ad identificare il produttore, senza finalità promozionale
- il centro sportivo non era un luogo aperto al pubblico

Il percorso nei tre gradi di giudizio

Grado	Esito
Commissione Tributaria Provinciale di Taranto	Accoglie il ricorso, annulla l'avviso
Commissione Tributaria Regionale	Riforma la decisione: imposta dovuta
Corte di Cassazione	Conferma la CTR, rigetta il ricorso

La CTR aveva ritenuto rilevante che gli striscioni fossero collocati in modo permanente (non solo durante le manifestazioni sportive) e che il regime di esenzione riguardasse solo la promozione diretta dell'attività della società sportiva dilettantistica, non la comunicazione di prodotti di terzi.

La Corte ha chiarito che l'esenzione non si estende alla pubblicità di soggetti terzi che utilizzano spazi dell'impianto dietro pagamento di un corrispettivo alla società sportiva.

In tale modo:

- viene meno la finalità promozionale diretta dell'ente sportivo,
- l'attività di concessione degli spazi assume natura commerciale,
- scatta l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità,

La decisione si pone in continuità con un orientamento già consolidato della Cassazione su questo tema, confermando un'interpretazione restrittiva della norma agevolativa.

I due scenari a confronto

Situazione	Trattamento fiscale
Pubblicità istituzionale della ASD/SSD stessa, per promuovere la propria attività, in impianto con capienza < 3.000 posti	Esente dall'imposta sulla pubblicità
Spazi pubblicitari dell'impianto concessi a terzi dietro corrispettivo	Soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità (attività commerciale)

Per le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi, la pronuncia impone una distinzione operativa netta tra due tipologie di comunicazione che spesso convivono nello stesso spazio fisico:

- cartellonistica e striscioni della società stessa (nome, logo, attività, iniziative associative): rientrano nella propaganda istituzionale esente, se l'impianto ha capienza inferiore a 3.000 posti;
- spazi pubblicitari venduti a sponsor od aziende terze: qualificano l'attività come commerciale ai fini dell'imposta sulla pubblicità, indipendentemente dalla natura non lucrativa dell'ente che li ospita.



Il primo motivo di ricorso sosteneva che il marchio avesse solo funzione "identificativa del produttore", non pubblicitaria, e che quindi mancasse il presupposto d'imposta ex art. 5 D. Lgs. 507/1993.

La Cassazione ha respinto la tesi, ribadendo un principio consolidato: un segno distintivo (ditta, ragione sociale, marchio) supera la mera funzione distintiva — e diventa quindi pubblicità tassabile — quando, per il luogo in cui è collocato (pubblico, aperto od esposto al pubblico), per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, è oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti od utenti il nome, l'attività od il prodotto dell'impresa. Non conta, quindi, l'intento dichiarato (funzione protettiva), né la sola presenza del nome del produttore: conta l'idoneità oggettiva del segno, nel contesto in cui è collocato, a raggiungere un pubblico indeterminato.

I CONTROLLI DEL FISCO: I DATI DI LUGLIO 2026 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sospensione notifica atti ad agosto: l'Agenzia delle Entrate traccia dati e calendario in smentita di notizie false diffuse nel web

Con un comunicato stampa di fine luglio l'Agenzia delle Entrate ha replicato a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.

In sintesi, l'Agenzia afferma che *"Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l'invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"*

Vediamo tutti i dettagli.

L'Agenzia delle Entrate riporta i dati ufficiali sulle lettere di *compliance* inviate ai cittadini:

- le lettere di *compliance* calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
- le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell'analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
- le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.

Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le Agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle Entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l'attività di notifica per tutto il mese di agosto, ad eccezione degli atti urgenti ed inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell'anno.

Scadenze - Per quanto concerne le lettere di *compliance*, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla Riforma Fiscale il contribuente dispone ora di 60 giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l'importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va, inoltre, ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto 2026 al 4 settembre 2026 e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.

Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.

Da ultimo, va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.

CASSETTO FISCALE: CONSULTABILI ANCHE AVVISI DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTI PARZIALI

Provvedimento Agenzia Entrate del 16 luglio 2026 n. 210791: i contribuenti potranno consultare online avvisi di liquidazione, accertamenti parziali automatizzati e relativi provvedimenti di autotutela direttamente nel cassetto fiscale

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2026 n. 210791 viene data piena attuazione alle disposizioni sul **rafforzamento** del contenuto conoscitivo del **cassetto fiscale** introdotte dall'art. 23 D. Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti).

D'ora in avanti, i cittadini non dovranno più attendere esclusivamente la notifica cartacea o via PEC per conoscere i dettagli di alcune tipologie di atti impositivi, ma troveranno tutta la documentazione, costantemente aggiornata, all'interno della propria area riservata sul sito dell'Amministrazione finanziaria. Questo intervento mira a stimolare la *compliance* spontanea, a rendere trasparenti le procedure ed a fornire una panoramica in tempo reale sullo stato di ogni pratica.

Quali atti sono consultabili nel cassetto fiscale

Il provvedimento stabilisce l'inserimento strutturato e la disponibilità alla consultazione telematica di specifiche e rilevanti categorie di atti e dei relativi esiti. Nello specifico, la nuova sezione ospiterà:

- **avvisi di liquidazione dell'imposta** emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. DPR 601/73 (materia di agevolazioni tributarie) e della nota II-bis dell'art. 1 Tariffa Parte prima DPR 131/86 (inerenti all'imposta di registro, ad esempio per la decadenza dai benefici "prima casa");
- **avvisi di accertamento parziale** cosiddetti "automatizzati" emessi ai sensi dell'art. 41-bis DPR 600/73. Si tratta di quegli atti per i quali, per espressa natura tecnica, non si applica l'obbligo del contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente;
- **provvedimenti di autotutela parziale o totale** collegati a questi avvisi, qualora l'Ufficio abbia parzialmente od interamente annullato l'atto in autotutela a seguito di riesame delle contestazioni.

Tutti i documenti originali messi a disposizione dell'utente sono firmati digitalmente e protocollati mediante i sistemi centralizzati dell'Agenzia, garantendone la piena validità legale e l'integrità del contenuto.

Stati dell'iter procedimentale sotto controllo

Una delle novità più significative risiede nella **trasparenza del tracciamento**. Oltre a poter scaricare l'atto, il contribuente disporrà di etichette di stato chiare per capire in quale fase si trovi il procedimento di riscossione o contestazione.

Gli **stati procedurali** visibili online includono:



- "Notificato": l'atto è stato legalmente trasmesso al destinatario ed i termini di legge sono attivi;
- "Definito con pagamento (ex art. 15 D. Lgs. 218/97)": l'avviso è stato chiuso tramite il pagamento integrale dei tributi e degli interessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo e rinunciando all'impugnazione;
- "Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 D. Lgs. 472/97)": indica che il contribuente ha pagato solo le sanzioni ridotte a un terzo, riservandosi però il diritto di presentare ricorso formale sulla spettanza delle imposte e degli interessi;
- "Definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 D. Lgs. 472/97), presenza ricorso": traccia l'avvenuto pagamento sanzionatorio ridotto in combinazione con l'effettiva presentazione di un ricorso tributario già pendente;
- "Mancata opposizione alla notifica": evidenzia lo stato di inerzia del contribuente, che ha fatto scadere i termini per il pagamento agevolato o per il ricorso senza intraprendere alcuna azione;
- "Definito con pagamento (pace fiscale)" e "Definito con pagamento (tregua fiscale)": segnalano che la pendenza tributaria è stata sanata sfruttando i regimi agevolati straordinari previsti, rispettivamente, dal DL 119/2018 o dalla Legge di Bilancio 2023;
- "Definito con pagamento (adesione)": l'atto è stato definito tramite la procedura di accertamento con adesione concordata con l'Ufficio;
- "Annullato con provvedimento di autotutela totale" e "Presenza del provvedimento di autotutela parziale": indicano che l'Ufficio ha accolto le istanze del contribuente ricalcolando od azzerando le somme richieste;
- "Presenza ricorso": indica che sul provvedimento pende un contenzioso giurisdizionale attivo;
- "Definito da ricorso": indica che la controversia si è conclusa con una sentenza passata in giudicato non più impugnabile.

Tempistiche di aggiornamento e regole di accesso

I **documenti d'accertamento o liquidazione** e le relative autotutele saranno visibili all'interno della specifica sezione denominata "L'Agenzia scrive" all'interno del cassetto fiscale.

La pubblicazione non è immediata al momento della redazione interna, ma segue **tempistiche** precise stabilite dal provvedimento:

- **avvisi e provvedimenti** vengono pubblicati nel Cassetto Fiscale dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio inserisce nei sistemi informatici la data di effettiva notifica al contribuente;
- **stati dell'iter procedimentale** (ad esempio l'avvenuto pagamento o la ricezione di un ricorso) si aggiornano altrettanto dal giorno successivo a quello di registrazione nei database gestionali dell'Agenzia delle Entrate.

Chi può effettuare la consultazione

In questa fase di prima applicazione delle nuove tecnologie e procedure, l'accesso alle cartelle ed ai dati sensibili è strettamente riservato ai **diretti destinatari** degli atti, ai loro **rappresentanti legali** (come tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno o genitori per i minori), nonché ai **soggetti di fiducia** appositamente delegati ed autorizzati tramite i canali di abilitazione previsti dal precedente provvedimento direttoriale n. 332731 del 22 settembre 2023.

L'accesso sicuro all'area riservata è garantito dalle **credenziali** di identità digitale ormai standardizzate a livello nazionale: SPID, CIE, CNS oppure, per i professionisti abilitati, tramite le classiche credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Amministrazione

ROTTAMAZIONE QUINQUES: A CHI SPETTA TOLLERANZA FINO AL 5 AGOSTO 2026

Rottamazione quinquies: attenzione alle scadenze, ai giorni di tolleranza ed alla decadenza. Entro il 5 agosto l'unica rata del 31 luglio

Entro il 31 luglio scade il pagamento della prima od unica rata per la rottamazione quinquies.

Sul portale di ADER da oltre un mese sono disponibili le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla misura.

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026. Ogni comunicazione contiene:

- l'esito della richiesta,
- il dettaglio degli importi ed i moduli per il pagamento delle rate.

La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti ed imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate.

Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze.

In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

- pagamento in **unica soluzione** oppure in un massimo di **54 rate bimestrali** distribuite in **9 anni**;
- importo della singola rata **non inferiore a 100 euro**;
- versamento della **prima o unica rata entro il 31 luglio 2026**.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate.

Se il piano supera le 10 rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

Ricordiamo che, a seguito della **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi od ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, **il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente** ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti “definibili”), siano **sospesi**:

- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima od unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.



La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata.

È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale ed il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali ed aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

La **decadenza dalla rottamazione quinquies** arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

Occorre, però, fare attenzione al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute, oppure smette di farlo, ha conseguenze serie.

Vediamo una tabella di riepilogo

Regole	Rottamazione quinquies
Decadenza	Immediata dopo l'unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l'ultima rata in caso di piano rateale
Tolleranza	Solo per la rata unica e per l'ultima rata: • entro il 5 agosto chi paga la rata unica • entro il 31 luglio chi ha rateizzato
Rateizzazione futura	Esclusa

Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies **hanno scelto di pagare in unica soluzione**, la Legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e, pertanto, **saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026**; oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata.

Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la Legge prevede **l'inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato od insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.**

Pertanto, dovranno pagare entro il 31 luglio coloro i quali hanno rateizzato.

Si ricorda, infine, che per l'ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

COMPENSI AMMINISTRATORI: CONTESTAZIONI DEL FISCO SULLA DEDUCIBILITA'

Compensi agli amministratori di società: vediamo il perimetro di azione, il presupposto per il pagamento. La delibera assembleare e lo statuto

La deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali richiede che il relativo costo sia certo, determinato e fondato su una valida decisione societaria.

Non basta che il compenso sia stato pagato, né che la relativa voce compaia nel bilancio approvato dai soci.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l'**ordinanza 18 giugno 2026, n. 20677**, che ha confermato il recupero a tassazione di oltre 172.000 euro versati da una società al proprio amministratore delegato senza una preventiva e specifica deliberazione assembleare.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società, per il periodo d'imposta 2014, l'indebita deduzione ai fini Ires di **172.475,74 euro**, corrisposti all'Amministratore delegato.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il costo non possedeva i requisiti di certezza ed inerenza perché il compenso non era stato oggetto di una specifica delibera dell'assemblea dei soci.

La società sosteneva, invece, che per una S.r.l. il compenso potesse essere riconosciuto anche in assenza di una preventiva determinazione assembleare.

A suo avviso, sarebbe stata sufficiente la successiva approvazione del bilancio contenente la voce relativa agli emolumenti dell'amministratore.

I giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto questa ricostruzione.

La società ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione.

La questione centrale riguardava il rapporto tra **validità societaria della determinazione del compenso e deducibilità fiscale del relativo costo.**

In particolare, la Corte era chiamata a stabilire se l'approvazione del bilancio, nel quale è indicato il compenso già corrisposto all'amministratore, possa sostituire la specifica delibera richiesta dall'articolo 2389 del Codice civile.

La Cassazione ha risposto negativamente, secondo i giudici, quando il compenso non è già stabilito nello statuto, occorre una **delibera assembleare espressa e specifica.**

L'approvazione del bilancio nel suo complesso non è sufficiente, perché ha una funzione diversa: accerta la regolarità della rappresentazione contabile, ma non determina automaticamente il compenso spettante agli amministratori.

La distinzione è rilevante anche sul piano tributario, la delibera assembleare, infatti, non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce la fonte dell'obbligazione patrimoniale della società e consente di attribuire al costo i necessari requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità.

La Corte richiama l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite, secondo cui **non può ritenersi implicitamente approvato il compenso degli amministratori attraverso la semplice approvazione del bilancio.**

L'unica eccezione ricorre quando l'assemblea, pur convocata per approvare il bilancio, sia totalitaria e risulti provato che abbia anche **espressamente discusso ed approvato una specifica proposta** relativa alla determinazione del compenso.

Non è, quindi, sufficiente che la voce contabile sia conosciuta dai soci od inserita nei documenti di bilancio, ma serve una manifestazione di volontà distinta ed inequivoca.

La Cassazione ha, inoltre, precisato che tale principio vale sia prima sia dopo la riforma del diritto societario del 2003 e si applica anche alle società a responsabilità limitata.

L'ordinanza formula il nucleo della decisione nei seguenti termini: *“Ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali (quindi, ivi incluse le società a responsabilità limitata) è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una espressa delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio salvo che l'assemblea, in composizione totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione del compenso.”*

Il principio evidenzia due condizioni alternative:

- il compenso deve essere **quantificato nello statuto**;
- oppure stabilito da una **specifico delibera assembleare**. In mancanza, il costo non presenta i requisiti richiesti per la deduzione fiscale.

La società aveva richiamato anche l'articolo 95, comma 5, del Tuir, secondo cui i compensi degli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti.

La Corte ha, però, chiarito che il criterio di cassa disciplina il momento della deduzione, ma non elimina la necessità che il costo sia giuridicamente fondato e determinato.

In altre parole, **il pagamento materiale del compenso non sana l'assenza della delibera**. Prima ancora di verificare in quale esercizio il costo sia deducibile, occorre accertare che la relativa obbligazione sia sorta validamente.

DECRETO OMNIBUS DEFINITIVO: LE NOVITÀ

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo della delega fiscale: ravvedimento speciale, tolleranza sanzioni e proroga TCF

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, **ha approvato in via definitiva un tris di decreti attuativi della delega fiscale:**

- il **decreto Omnibus correttivo della delega fiscale**,
- il decreto sull'ordinamento della giurisdizione tributaria,
- e quello sul federalismo fiscale.

Con questa tripla approvazione il Governo esaurisce il mandato ricevuto dal Parlamento con la Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Vediamo in particolare le novità introdotte dal decreto Omnibus correttivo.

- 1) Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato

Cambia la platea di chi potrà accedere al **ravvedimento speciale** abbinato al concordato preventivo biennale (CPB).

Quest'anno la sanatoria non sarà aperta a tutti gli aderenti al concordato, ma **riservata a chi ha già scelto il CPB per il primo biennio 2024-2025 e decide ora di confermarlo** anche per il **biennio successivo, il 2026-2027**. Chi ha aderito solo al primo biennio senza rinnovare resta escluso dal beneficio.

Il perimetro temporale della regolarizzazione **riguarda le annualità pregresse 2020-2023**, precedenti quindi all'introduzione stessa del concordato. In pratica, chi rinnova "chiude" con il Fisco eventuali situazioni non regolarizzate di quegli anni, versando un'imposta sostitutiva invece di esporsi al rischio di un accertamento ordinario.

Il meccanismo poggia su due leve: una maggiorazione della base imponibile ed un'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, entrambe calibrate sul punteggio ISA del contribuente, più alta l'affidabilità fiscale, più contenuto il prelievo:

Affidabilità fiscale (voto ISA)	Aliquota flat tax sostitutiva
Da 8 in su	10%
Da 6 a 8	12%
Sotto 6	15%



Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, l'imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%. Sotto quota 1.000 euro, tra IRPEF/IRES e addizionali, non si scende in ogni caso.

Un esempio pratico. Un contribuente con voto ISA pari a 7 che deve regolarizzare un maggior imponibile di 20.000 euro per il 2022 verserà un'imposta sostitutiva del 12%, pari a 2.400 euro — una cifra nettamente inferiore rispetto ad un accertamento ordinario, dove tra IRPEF/IRES, addizionali ed eventuali sanzioni il prelievo può facilmente superare il doppio od il triplo dell'importo.

Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, l'imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%: nell'esempio precedente, se i 20.000 euro si riferissero al 2021, l'imposta scenderebbe da 2.400 euro a 1.680 euro. In ogni caso, il versamento complessivo tra imposte sui redditi ed addizionali non può scendere sotto la soglia minima di 1.000 euro, anche quando il calcolo teorico risulterebbe inferiore.

Chi conferma il concordato ottiene, inoltre, tre vantaggi accessori:

- può dilazionare l'imposta dovuta senza applicazione di interessi,
- vede ridotti di due anni i termini entro cui può subire un controllo,
- ed accede a canali prioritari per compensazioni e rimborsi.

Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare un'integrativa per correggere il concordato, ottenendo un nuovo calcolo del reddito concordato — o della base imponibile IRAP ai fini della produzione netta — alla luce dei dati corretti.

- 2) Tolleranza del 5% su Pos e scontrini

Cambia anche il regime sanzionatorio legato all'incrocio, obbligatorio dal 2026, tra **corrispettivi trasmessi** dai registratori telematici ed **incassi rilevati dai terminali Pos**.

Uno scarto fino al 5% tra le due rilevazioni non farà più scattare sanzioni, un correttivo pensato per assorbire scostamenti fisiologici od errori di lieve entità senza penalizzare i contribuenti.

- 3) Proroga per il tax control framework

Guadagna tempo anche chi ha chiesto di entrare nel **regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025**; slitta, infatti, al **31 dicembre 2026** il termine per la certificazione del tax control framework.

- 4) Novità in tema di accertamento

Sul fronte dei controlli, il decreto alza l'asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso.

Per le **società a ristretta base partecipativa** non basterà più un ragionamento presuntivo generico: ipotizzare utili distribuiti "in nero" ai soci richiederà riscontri puntuali — ricavi non contabilizzati o costi indeducibili perché inesistenti, sorretti da elementi specifici e verificabili, non da semplici deduzioni.

Stessa logica per le **contestazioni di antieconomicità**: il solo scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato non giustificherà più un rilievo, servendo il concorso di ulteriori indizi altrettanto solidi.

Cambia, infine, il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali: conterà l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

